

# L'ADEGUAMENTO DEL BILANCIO 2004 AL NUOVO CODICE CIVILE

*Raffaele Rizzardi*  
*Bologna 14 dicembre 2004*

## FONTI NORMATIVE

- RIFORMA DEL CODICE CIVILE - D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (applicazione facoltativa per bilanci chiusi nel 2004 sino al 30 settembre; obbligatoria per quelli successivi) – più provvedimento in itinere
- RIFORMA TRIBUTARIA – D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 – applicazione per i periodi di imposta che iniziano dall'1.1.2004 – possibile anticipazione del solo “doppio binario” – più provvedimento in itinere
- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA' – principio contabile n. 1 (OIC1) pubblicato il 25 ottobre 2004

## MODIFICHE CIVILISTICHE ALLA DISCIPLINA DI BILANCIO

- **2423-bis** – PRINCIPI – NOZIONE DI FUNZIONE ECONOMICA
- **2424** – STATO PATRIMONIALE – EVIDENZA BENI CONCESSI IN LEASING – CREDITI TRIBUTARI (C.II.4-bis) – IMPOSTE ANTICIPATE – (C.II.4-ter) - FONDO IMPOSTE ANCHE DIFFERITE – FINANZIAMENTI SOCI (D3)– PATRIMONI DESTINATI
- **2424-BIS** – COMPRAVENDITE CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE
- **2425** – CONTO ECONOMICO – 17-BIS – UTILI E PERDITE SU CAMBI – 22 – IMPOSTE CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
- **2425-BIS** - ELEMENTI DEL CONTO ECONOMICO IN VALUTA AL CAMBIO DELL'OPERAZIONE
- **2426** – CRITERI DI VALUTAZIONE – 6) INESISTENZA DEL COLLEGIO SINDACALE PER L'ISCRIZIONE DI ATTIVITA' IMMATERIALI – 8-BIS) POSTE IN VALUTA – **ELIMINAZIONE INTERFERENZE FISCALI** (soppressione secondo comma)
- **2427** – ULTERIORI INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA

### **NOTA INTEGRATIVA (articolo 2427)**

Nuove informazioni non derogabili nel bilancio in forma abbreviata (salvo espressa indicazione)

- 3-BIS) IMMOBILIZZAZIONI A DURATA INDETERMINATA
- 6) ANALISI PER AREA GEOGRAFICA
- 6-BIS) SUCCESSIVE FLUTTUAZIONI DI CAMBIO
- 6-TER) OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE
- 7-BIS) ANALISI DEL PATRIMONIO NETTO E DEI SUOI MOVIMENTI
- 14) INFORMAZIONI SULLE IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE – NON PIU' INFORMATIVA SULLE RETTIFICHE FISCALI (NO BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA)
- 19) INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI
- 19-BIS) FINANZIAMENTI DEI SOCI – SCADENZE – POSTERGAZIONE (s.r.l. – articolo 2467 o accordi espliciti, es. con banche)
- 20) PATRIMONI DESTINATI
- 21) FINANZIAMENTI DESTINATI
- 22) LEASING

### **IL PRINCIPIO CONTABILE OIC1**

Si occupa degli effetti della riforma societaria sul bilancio di esercizio, elimina i riferimenti alla disciplina tributaria, data l'autonomia dei due sistemi, nonché agli IAS. Oltre alle disposizioni specifiche sul contenuto del bilancio, prende in considerazione le informazioni complementari da parte delle società appartenenti ad un gruppo (direzione e coordinamento)

### **L'AUTONOMIA DELLA NORMA FISCALE (cd. "DOPPIO BINARIO)**

- DEDUCIBILITA' EXTRA-CONTABILE (QUADRO EC) SINO AL LIMITE FISCALE per :
  - AMMORTAMENTI
  - SVALUTAZIONI
  - ACCANTONAMENTI
  - (bozza IAS) CANONI LEASING
- VINCOLO DI NON DISTRIBUZIONE: RESIDUE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE <= FONDO IMPOSTE DIFFERITE CORRELATE + RISERVE DIVERSE DALLA LEGALE

## **IL DISINQUINAMENTO DELLE PREGRESSE APPOSTAZIONI CONTABILI A CONTO ECONOMICO**

- EX VOCI 24) E 25) DEL CONTO ECONOMICO
- PUNTO 14) NOTA INTEGRATIVA

NON PER ANTICIPATO FISCALE CHE AMMORTIZZA IL BENE  
SULLA SUA VITA UTILE (ES. COMPUTERS): NULLA E' INNOVATO  
ANCHE PER IL FUTURO

ELEMENTI TUTTORA NELL'ATTIVO

- 1) AMMORTAMENTO TECNICAMENTE ANTICIPATO SPESATO A  
CONTO ECONOMICO:

*Dare* FONDO AMMORTAMENTO  
*Avere* PROVENTI STRAORDINARI E20  
*Dare* IMPOSTE DIFFERITE  
*Avere* FONDO IMPOSTE DIFFERITE

- 2) AMMORTAMENTO TECNICAMENTE ANTICIPATO A RISERVA

LA RISERVA CONCORRE AL VINCOLO GENERALE DEL DOPPIO  
BINARIO – NON PUO' ESSERE AFFRANCATA (FINANZIARIA 2005)

## LA RILEVAZIONE DEL LEASING FINANZIARIO

NOZIONE (articolo 2427, n. 22) – sostanziale trasferimento all'utilizzatore dei rischi e dei benefici e opzione finale d'acquisto

### METODO "PATRIMONIALE"

- Iscrizione del bene nel bilancio della società di leasing, che lo ammortizza sulla durata del contratto
- Imputazione dei canoni a conto economico da parte dell'utilizzatore; capitalizzazione del corrispettivo dell'opzione d'acquisto (cd. "riscatto")

### METODO FINANZIARIO (IAS 17)

- Iscrizione del bene nel bilancio dell'utilizzatore, con il conseguente ammortamento
- Rilevazione del debito verso la società di leasing e imputazione della sola quota interessi a conto economico

### NOTA INTEGRATIVA, PUNTO 22)

- Applicazione del metodo finanziario, sia sui contratti in corso (effetto patrimoniale: valore del bene e del debito attualizzato compreso il riscatto, effetto sul conto economico: sostituzione dei canoni di ammortamento e interessi) sia su quelli già riscattati (maggior valore dell'attivo, maggior valore degli ammortamenti)

### LEASE-BACK

- Risconto della plusvalenza da cessione sulla durata del contratto (futura norma di legge nel correttivo)
- Rateazione fiscale sino a cinque periodi di imposta (norma generale)

Importo

**Attività:**

**a) Contratti in corso:**

Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente,  
al netto degli ammortamenti complessivi pari a €... alla fine dell'esercizio  
precedente

+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio

- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio

- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio

+/- Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario

Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio,  
al netto degli ammortamenti complessivi pari a €...

**b) Beni riscattati**

Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la  
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine  
dell'esercizio

Importo

**c) Passività**

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio  
precedente

(di cui scadenti nell'esercizio successivo €..., scadenti da 1 a 5 anni €... e  
€... scadenti oltre i 5 anni)

+ Debiti impliciti sorti nell'esercizio

- Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio  
(di cui scadenti nell'esercizio successivo €..., scadenti da 1 a 5 anni €... e  
€... scadenti oltre i 5 anni)

**d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a+b-c)**

**e) Effetto fiscale**

**f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio (d-e)**

L'effetto sul **Conto Economico** può essere così rappresentato:

Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario

Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario

Rilevazione di:

- quote di ammortamento:

- su  
contratti  
in essere

- su  
beni  
riscattati

- rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario

Effetto sul risultato prima delle imposte

Rilevazione dell'effetto fiscale

**Effetto sul risultato d'esercizio** delle rilevazioni delle operazioni di leasing  
con il metodo finanziario



## **LE POSTE ATTIVE E PASSIVE IN VALUTA (NON IMMOBILIZZATE)**

### **VECCHIO SISTEMA**

- Conversione di tutti i saldi al cambio di fine esercizio (ex articolo 76, comma 2)
- Iscrizione fondo rischi di cambio (ex articolo 72 TUIR) al cambio medio dell'ultimo mese di esercizio e solo per la prevalenza di perdite potenziali – Giro a credito del conto economico (C-17-bis) nel 2004

### **NUOVO SISTEMA**

- Conversione di tutti i saldi al cambio di fine esercizio (articolo 2426. n. 8-bis, codice civile; articolo 110, comma 3, TUIR)
- Imputazione dell'utile o perdita potenziale a conto economico, con analisi in nota integrativa (punto 6-bis)
- Tassazione anche dell'utile potenziale
- Accantonamento obbligatorio a riserva dell'utile potenziale, indisponibile sino al realizzo
- OIC su quest'ultimo aspetto: in caso di capienza, accantonamento dell'utile potenziale al lordo dell'effetto fiscale; in caso di utile di esercizio incapiente, accantonamento di tutto l'utile; in caso di perdita nessuna azione particolare

## **LA DISCIPLINA DEI GRUPPI SOCIETARI**

- ARTICOLI 2497 A 2497-SEPTIES CODICE CIVILE
- NORMATIVA NELL'INTERESSE DEI SOCI DI MINORANZA (DANNI – RECESSO) E DEI CREDITORI – NOTIZIA A TERZI (REGISTRO IMPRESE, ATTI E CORRISPONDENZA)
- DIREZIONE E COORDINAMENTO – PRESUNTI IN CASO DI CONTROLLO O CONSOLIDAMENTO, SALVO PROVA CONTRARIA
- MOTIVAZIONE DELLE DECISIONI INFLUENZATE DALLA “CAPOGRUPPO”
- VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI CONGRUITA'

## **INFORMAZIONI IN BILANCIO**

- NOTA INTEGRATIVA: DATI ESSENZIALI ULTIMO BILANCIO CONTROLLANTE – OIC1: MACROCLASSI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO – ULTIMO BILANCIO APPROVATO
- RELAZIONE SULLA GESTIONE – RAPPORTI COMMERCIALI E FINANZIARI CON TUTTE LE SOCIETA' DEL GRUPPO – EFFETTI SUL RISULTATO (VERBALIZZAZIONE IN CONSIGLIO – VERIFICA DEL COLLEGIO SINDACALE)



Natura/descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazione <sup>1</sup>	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi: <sup>2</sup>	
				per copertura perdite	per altre ragioni
<b>Capitale</b>	10.000				
<b>Riserve di capitale:</b>					
Riserva per azioni proprie	100	---	---		
Riserva per azioni o quote di società controllante	100	---	---		
Riserva da sopraprezzo azioni	2.000	A, B, C	2.000 <sup>3</sup>		
Riserva da conversione obbligazioni	2.000	A, B, C	2.000 <sup>38</sup>		
...					
<b>Riserve di utili:</b>					
Riserva legale	2.000	B	---		
Riserva per azioni proprie	50				
Riserva da utili netti su cambi	400	A, B	400		
Riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto	100	A, B	100		
Riserva da deroghe ex comma 4 dell'art. 2423	100	A, B	100		
...					
Utili portati a nuovo	700	A, B, C	700		
Totale			5.300		
Quota non distribuibile <sup>4</sup>			1.800		
Residua quota distribuibile			3.500		

Legenda:

A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

<sup>1</sup> Salvo ulteriori vincoli derivanti da disposizioni statutarie, da esplicitare ove esistenti.

<sup>2</sup> Le utilizzazioni sono state fornite dall'anno xxxx, in assenza dei dati necessari per periodi precedenti.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 2431 c.c, si può distribuire l'intero ammontare di tale riserva solo a condizione che la riserva legale abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430 c.c..

<sup>4</sup> Rappresenta l'ammontare della quota non distribuibile per effetto: della riserva da utili netti su cambi (400), della riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (100), della riserva da deroghe ex comma 4 dell'art. 2423 (100) e della parte destinata a copertura dei costi pluriennali non ancora ammortizzati ex art. 2426, n° 5 (1.200).

<sup>1</sup> Salvo ulteriori vincoli derivanti da disposizioni statutarie, da esplicitare ove esistenti.

<sup>2</sup> Le utilizzazioni sono state fornite dall'anno xxxx, in assenza dei dati necessari per periodi precedenti.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 2431 c.c, si può distribuire l'intero ammontare di tale riserva solo a condizione che la riserva legale abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430 c.c..

<sup>4</sup> Rappresenta l'ammontare della quota non distribuibile per effetto: della riserva da utili netti su cambi (400), della riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (100), della riserva da deroghe ex comma 4 dell'art. 2423 (100) e della parte destinata a copertura dei costi pluriennali non ancora ammortizzati ex art. 2426, n° 5 (1.200).

	Capitale sociale	Riserva Legale	Riserve (colonne distinte)	Risultato dell'esercizio	Totale
<b>All'inizio dell'esercizio precedente</b>					
Destinazione del risultato dell'esercizio:					
- Attribuzione di dividendi (€... per azione)					
- Altre destinazioni					
Altre variazioni:					
...					
Risultato dell'esercizio precedente					
<b>Alla chiusura dell'esercizio precedente</b>					
Destinazione del risultato dell'esercizio:					
- Attribuzione di dividendi (€... per azione)					
- Altre destinazioni					
Altre variazioni:					
...					
Risultato dell'esercizio corrente					
<b>Alla chiusura dell'esercizio corrente</b>					

### INFORMAZIONI FISCALI SUL PATRIMONIO

- VINCOLO PER DOPPIO BINARIO (TUIR, 109.4.B)
- DISTRIBUZIONE PRIORITARIA UTILI (TUIR, 47.1)
- RISERVE EX SOCIETA' DI PERSONE (TUIR, 170) O PRODOTTE IN TRASPARENZA (TUIR, 115.5)
- SINGOLE LEGGI DI RIVALUTAZIONE